

Condizioni generali di vendita GEORG FISCHER S.p.A.

1. Clausole generali

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "condizioni generali") si applicano a tutte le forniture di prodotti e servizi effettuate dalla Georg Fischer Spa (di seguito denominata "GF") all'acquirente. Esse regolano e si applicano a tutte le future compravendite, anche laddove in esse non vengano esplicitamente richiamate.
- 1.2 Tutti gli accordi tra GF e l'acquirente saranno ritenuti validi soltanto se effettuati per iscritto.
- 1.3 Eventuali clausole differenti o aggiuntive rispetto alle presenti condizioni generali di vendita, in particolare le condizioni generali d'acquisto dell'acquirente, si intendono valide solo se espressamente confermate per iscritto da GF o se più favorevoli per GF. Soddisfano il requisito della forma scritta tutti i mezzi di trasmissione che consentono la prova del testo, ad es. posta elettronica, ad esclusione della trasmissione a mezzo fax. Le offerte sono vincolanti solo se indicano esplicitamente un termine per l'accettazione.

2. Scopo della fornitura

- 2.1 La gamma di prodotti di GF è soggetta a modifiche senza obbligo di preavviso.
- 2.2 Per quel che riguarda le quantità e l'esecuzione della fornitura è vincolante la conferma d'ordine di GF.
- 2.3 GF ha la facoltà di assumere subappaltatori per l'adempimento di alcuno o tutti gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle presenti condizioni.

3. Leggi e regolamenti locali, controlli sulle esportazioni

- 3.1 L'acquirente è tenuto a comunicare a GF tutte le leggi e i regolamenti locali vigenti nel luogo di destinazione che siano attinenti all'esecuzione del contratto e all'osservanza delle norme di sicurezza e delle procedure di approvazione.
- 3.2 Salvo quanto diversamente concordato in conformità al paragrafo 3.1, le forniture saranno conformi ai regolamenti e agli standard vigenti presso la sede legale di GF.
- 3.3 In caso di esportazioni, l'acquirente è responsabile dell'adesione ai regolamenti pertinenti in materia di controlli sulle esportazioni.
- 3.4 L'acquirente garantisce che non procederà, direttamente o indirettamente, alle seguenti azioni:
- Rivendere i beni consegnati all'Acquirente da GF a qualsiasi Paese o cliente a cui GF non sarebbe autorizzata a consegnare tali beni alla data della rivendita, e che
 - non trasporterà tali beni attraverso o scaricherà tali beni in qualsiasi Paese in cui GF non sarebbe autorizzata a transitare o scaricare alla data del transito o dello scarico, il tutto in conformità con qualsiasi legge internazionale in materia di esportazione, controllo delle esportazioni, dogana o commercio, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme di embargo o di sanzione applicabili a GF. L'Acquirente risarcirà GF per tutti i danni, i costi o le spese sostenuti da GF a seguito di qualsiasi violazione della garanzia dell'Acquirente.
- 3.5 Per gli Acquirenti con sede legale in paesi non appartenenti all'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (UE) n. 2024/1865, si applica quanto segue:
- 3.5.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, alla Federazione Russa o alla Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o in Bielorussia, alcun bene fornito ai sensi o in relazione al presente contratto che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (UE) n. 2024/1865.
- 3.5.2 L'Acquirente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo della clausola non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
- 3.5.3 L'Acquirente istituirà e manterrà un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo della clausola 3.5.1.
- 3.5.4 Qualsiasi violazione delle clausole 3.5.1, 3.5.2 o 3.5.3 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto e GF avrà il diritto di richiedere rimedi adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la risoluzione del contratto.
- 3.5.5 L'Acquirente dovrà informare immediatamente GF di eventuali problemi nell'applicazione delle clausole 3.5.1, 3.5.2 o 3.5.3, comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo della clausola 3.5.1. L'Acquirente dovrà mettere a disposizione di GF le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui alle clausole 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 entro due (2) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

4. Prezzo

- 4.1 Salvo quando diversamente concordato, i prezzi si intendono in EUR, netti, EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione) franco stabilimento di GF, incluso imballaggio standard.
- 4.2 In deroga a EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione), franco stabilimento di GF, i costi di qualsiasi natura, in particolare i costi supplementari come quelli di trasporto, nolo, assicurazione, esportazione, transito e permessi di importazione sono a carico di GF, come pure eventuali tasse, imposte, diritti, ecc. correlati al contratto. Nel caso di modifiche delle relative tariffe, GF si riserva il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza.
- 4.3 Qualora la merce oltre che in imballaggi standard, necessitatesse di imballaggi supplementari, questi ultimi verranno fatturati separatamente.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1 I pagamenti da parte dell'acquirente sono da effettuare alla sede di GF entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura e vanno eseguiti senza trattenute per sconti, spese, tasse o diritti di qualsiasi genere.
- 5.2 All'acquirente spetta il diritto di compensazione solo in caso di compensazione legale o accertata giudizialmente dall'Autorità Giudiziaria
- 5.3 L'acquirente non ha la facoltà di sospendere i pagamenti.
- 5.4 Qualora, laddove previsto, l'acquirente non effettui il pagamento anticipato o non presti le garanzie concordate entro i termini pattuiti, GF avrà la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- 5.5 Qualora l'acquirente, per qualsiasi motivo, sia in ritardo con un pagamento, o nel caso in cui GF abbia fondati motivi di ritenere che i pagamenti non saranno effettuati integralmente o entro i termini stabiliti a causa di un cambiamento nelle condizioni finanziarie dell'acquirente tali da compromettere il tempestivo adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente contratto, GF, senza alcuna limitazione ai propri diritti previsti dalla legge, avrà la facoltà, conformemente all'art. 1461 del Codice Civile italiano, di rifiutare l'ulteriore esecuzione del contratto e di trattene i prodotti pronti per la consegna fino a quando saranno concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e GF avrà ricevuto garanzie soddisfacenti. Nell'impossibilità di raggiungere un simile accordo in tempi ragionevoli o nel caso in cui GF non riceva garanzie adeguate, GF ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano fatto salvo il risarcimento dei danni.
- 5.6 Se l'acquirente non rispetta i termini di pagamento concordati, sarà tenuto a versare dal giorno della mora gli interessi di cui al d.lgs 231\2002 fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Resi

- 6.1 Regole Generali
- Vengono accettati solo i resi che sono stati autorizzati da GF.
 - Non si accettano resi di merce venduta oltre i 12 mesi antecedenti.
 - In caso di reso volontario, il trasporto è a cura del cliente. Negli altri casi, il trasporto viene organizzato da GF.
 - La bolla di reso deve riportare codice articolo GF, quantità resa, numero complessivo di colli, peso e numero di autorizzazione reso. La bolla deve essere anticipata a GF a mezzo mail prima che venga organizzato il trasporto.
 - La merce resa deve essere rivendibile e nell'imballo originale.
 - Nel caso in cui il reso venga rifiutato da GF per il mancato rispetto delle condizioni sopracitate, la merce verrà messa a disposizione per il ritiro a cura del cliente entro 2 settimane dalla comunicazione ufficiale di rifiuto dello stesso.
- 6.2 Prodotti Non Rendibili
- Prodotti non più in gamma o non gestiti a stock.
 - Prodotti customizzati.
 - Guarnizioni.
 - Tubi (eccetto tubo in rotoli pallettizzati).
 - Prodotti con data di scadenza.
 - Prodotti in Polibutylene con una data di produzione antecedente i 3 anni.
 - Prodotti resi per un quantitativo con valore riga inferiore a € 100.
 - Non si accettano resi il cui valore totale è inferiore a € 250.
- 6.3 Costo gestione resi
- GF, a seguito di un controllo quantitativo e qualitativo della merce resa, procederà all'emissione di nota di credito per i soli articoli rivendibili con una deduzione del 25%. Tali deduzioni non sono negoziabili.

7. Condizioni di consegna

- 7.1 Salvo quanto diversamente concordato (cfr. paragrafo 4), i prodotti saranno consegnati EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione) franco stabilimento di GF.
- 7.2 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità amministrative, come l'ottenimento di permessi d'importazione e di pagamento, sono state eseguite e tutti i punti tecnici essenziali sono stati chiariti.
- 7.3 I termini di consegna vengono considerati rispettati se alla scadenza la merce è pronta per la spedizione.
- 7.4 Sono ammesse consegne parziali. Per le consegne parziali GF può emettere fatture parziali.
- 7.5 I termini di consegna si intendono prorogati:
- se le informazioni richieste da GF per l'esecuzione dell'ordine non pervengono entro i termini richiesti o se esse vengono in seguito modificate dall'acquirente causando un ritardo nella fornitura;
 - se GF non è in grado di rispettare i termini previsti per cause di forza maggiore. In particolare per cause di forza maggiore si intendono avvenimenti imprevedibili e non governabili da GF i quali rendono la fornitura irragionevolmente difficoltosa o impossibile, come ritardi di fornitura o forniture difettose da parte dei subfornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti da parte delle autorità o regolamenti governativi, carenza di materia prima o di energia, anomalie essenziali negli impianti di GF causate da distruzione completa o parziale dello stabilimento e delle attrezzature o da avaria di impianti indispensabili, impedimenti gravi nei trasporti come ad esempio blocchi stradali. Qualora le cause di forza maggiore si estendessero oltre i sei (6) mesi dalla conclusione del contratto, alle parti è data facoltà di recedere. In nessun caso GF sarà ritenuta responsabile di eventuali danni o perdite di qualunque tipo risultanti o causate da simili circostanze di forza maggiore;
 - se l'acquirente è in ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, in particolare se non rispetta le condizioni di pagamento o se non fornisce in tempo utile le garanzie concordate.

- 7.6 In caso di mancato rispetto del termine di consegna concordato o prorogato per causa imputabile a GF, quest'ultima verrà considerata morosa solo decorso un termine di (2) settimane dal ricevimento di diffida scritta dell'acquirente senza che la fornitura sia stata eseguita.
- 7.7 L'acquirente può in tal caso far valere i suoi diritti previsti dalla legge, ma il risarcimento spettante all'acquirente non potrà in ogni caso superare il dieci (10) per cento della somma dell'ordinazione in questione;
- 7.8 se l'acquirente non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata per pronta da GF, quest'ultima è autorizzata a immagazzinare i prodotti a spese e a rischio dell'acquirente e a considerarli forniti; se l'acquirente non effettua il pagamento secondo le condizioni di pagamento previste, GF è autorizzata a recedere il contratto in conformità all'art. 5.4 di cui sopra e a disporre liberamente della merce. GF si impegna a informare l'acquirente in merito alle conseguenze delle sue azioni o omissioni.
- 7.9 In caso di danneggiamento o di perdita della merce durante il trasporto, l'acquirente deve apportare una corrispondente riserva sui documenti di ricevuta e chiedere immediatamente al trasportatore un accertamento dei fatti. La comunicazione dei danni sostenuti durante il trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al trasportatore entro sei (6) giorni dal ricevimento dei prodotti.
- 7.10 Se, contrariamente alle condizioni di consegna concordate, GF o l'acquirente, anche tramite affiliate o subappaltatori, si fanno carico di mansioni (ad es. trasporto, carico o scarico di materiali, assicurazione, ecc.) che non rientrano tra le rispettive responsabilità ma sono di responsabilità della parte contraente, tali mansioni si riterranno eseguite per conto della rispettiva parte contraente responsabile. In tal senso, in conformità all'art. 1381 del Codice Civile italiano, la persona che esegue l'ordine funge da subappaltatore per la parte contraente responsabile.
- 7.11 Qualora l'acquirente annullasse un ordine senza alcuna giustificazione dopo l'accettazione da parte di GF (o anche prima dell'accettazione da parte di GF nel caso di cui all'art. 1.3) e GF non pretendesse l'adempimento del contratto, GF avrà diritto a una penale convenzionale pari al dieci (10) per cento del valore del contratto fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

8. Controllo, denuncia dei vizi e avviso di danneggiamento

- 8.1 Durante il processo di fabbricazione, GF sottopone i propri prodotti agli usuali controlli.
Se da parte dell'acquirente vengono richiesti dei controlli supplementari questi dovranno essere concordati per iscritto e le relative spese sono a carico del richiedente.
- 8.2 L'acquirente ispezionerà i prodotti alla consegna e nel caso in cui siano riscontrati difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, ad esempio in relazione a peso, quantitativi o difetti apparenti, ne darà comunicazione a GF entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei prodotti, al fine di attivare le relative garanzie (art. 9). Analogamente, l'acquirente comunicherà a GF eventuali difetti occulti immediatamente, ed al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla loro scoperta e in ogni caso entro il periodo di garanzia di 1 anno dal ricevimento dei prodotti.
- 8.3 L'acquirente conserverà i presunti prodotti difettosi fino a chiarimento definitivo del diritto alla garanzia e del diritto al risarcimento del danno. I prodotti difettosi devono essere messi a disposizione di GF se richiesto da quest'ultima.
- 8.4 Se richiesto, GF deve avere la possibilità di effettuare o far effettuare da un terzo una perizia del difetto e/o del danno, prima dell'inizio dei lavori di ripristino.

9. Garanzia, responsabilità per vizi

- 9.1 Garanzia
- 9.1.1 Salvo quanto diversamente concordato, la garanzia non è trasferibile ed è limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza di GF con cui è stato stipulato il contratto. Le richieste di garanzia devono essere effettuate nel Paese in cui il prodotto in questione è stato acquistato.
- 9.1.2 Le richieste di intervento in garanzia o per danni si prescrivono decorsi dodici (12) mesi dal ricevimento dei prodotti da parte dell'acquirente, ed al più tardi entro diciotto (18) mesi dalla spedizione dei prodotti da parte di GF.
- 9.1.3 Per quanto concerne ricambi o parti riparate, il periodo di garanzia è limitato al periodo di garanzia iniziale delle parti sostituite o riparate, secondo quanto esposto al paragrafo 9.1.2.
- 9.1.4 Per i prodotti realizzati su specifica, disegno o modello dell'acquirente, la garanzia da parte di GF si limita alla qualità del materiale e alla lavorazione.
- 9.1.5 Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti a usura naturale, immagazzinamento o manutenzione non adeguati, mancata osservanza delle istruzioni d'uso, sollecitazioni eccessive o sovraccarico, mezzi di produzione non adatti, montaggio o base d'installazione non conformi, interventi di riparazione o modifiche/alterazioni non appropriate effettuate dall'acquirente o da terzi, utilizzo di ricambi non originali o altre ragioni non imputabili a GF.
- 9.1.6 Il diritto alla garanzia per vizi si prescrive decorsi 12 (dodici) mesi dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente fatta eccezione per il caso in cui i vizi siano conseguenti alla condotta stessa di GF.
- 9.2 Contenuto della garanzia
- 9.2.1 GF s'impegna, a seguito di richiesta scritta da parte dell'acquirente, a riparare o sostituire al più presto, gratuitamente e secondo proprio giudizio tutte quelle parti della fornitura che risultassero danneggiate o inutilizzabili in seguito a difetti di materiale, costruzione o fabbricazione, a istruzioni d'uso o di montaggio errate, o in seguito a un'errata consulenza.
- 9.2.2 Le parti sostituite saranno consegnate a GF e diventeranno di proprietà di GF, a meno che GF non rinunci a tale diritto.
- 9.2.3 Al fine di proteggere il personale da sostanze tossiche o radioattive che potrebbero essere contenute nei prodotti in questione, le parti difettose

che vengono rispediti a GF o alla sua organizzazione di vendita devono essere corredate di un modulo informativo sulla sicurezza del materiale. Il relativo modulo può essere ottenuto presso le organizzazioni di vendita locali di GF.

- 9.2.4 L'acquirente ha facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno per il minor valore della merce, nel caso in cui:
- la riparazione o la sostituzione della merce difettosa è impossibile,
 - la riparazione o la sostituzione della merce difettosa non viene eseguita in un lasso di tempo ragionevole,
 - GF rifiuta di eseguire o ritarda per motivi ad essa imputabili la riparazione o la sostituzione della merce.
- 9.3 Nel caso di prodotti destinati all'uso in impianti domestici o servizi, GF in deroga al paragrafo 9.2.1, si assume le spese di montaggio e installazione per il ripristino delle condizioni originali del prodotto difettoso, fino a un ammontare massimo di EUR 1.000.000 per sinistro.

10. Limitazione di responsabilità

- 10.1 I diritti e i rimedi spettanti all'acquirente sono regolati in maniera esaustiva dalle presenti condizioni generali di vendita. In particolare, sono escluse tutte le ulteriori pretese di risarcimento danni, risarcimento per minor valore dei prodotti, risoluzione o recesso dal contratto.
- 10.2 In nessun caso l'acquirente può richiedere il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli a Lui derivanti dai costi per l'eliminazione di eventuali difetti nelle forniture quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti da sospensione della produzione, perdita d'utilizzo, perdita di commesse, mancato guadagno, pretese di regresso da parte di terzi o altri danni diretti e indiretti o consequenziali.
- 10.3 In ogni caso, l'importo totale del risarcimento spettante all'acquirente in relazione al contratto e alla violazione dello stesso da parte di GF, non potrà mai superare il prezzo d'acquisto della rispettiva fornitura.
- 10.4 Le presenti limitazioni della responsabilità si applicano nei casi di azioni od omissioni di persone ausiliarie di GF, quali dipendenti o terzi impiegati nell'adempimento dei propri obblighi, dei quali essa debba rispondere. La limitazione di responsabilità ai sensi del paragrafo 10 delle presenti condizioni generali non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte di GF e in caso di responsabilità di GF prevista dalla legge, in particolare ai sensi delle leggi applicabili in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

11. Dati e documenti

- 11.1 I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, illustrazioni ed eventuali indicazioni sulle dimensioni, sulle proprietà o sul peso, così come il riferimento a eventuali norme, hanno titolo puramente informativo. Non si tratta di caratteristiche vincolanti e sono suscettibili di modifica.
- 11.2 Tutta la documentazione tecnica rimane di proprietà esclusiva di GF e può essere usata solo per gli scopi concordati tra le parti o previsti da GF.

12. Riservatezza, protezione dei dati personali

- 12.1 Ciascuna delle parti contraenti s'impegna affinché i dati commerciali o tecnici riguardanti l'altra parte, di cui è venuta a conoscenza nell'ambito delle relazioni contrattuali, siano trattati in maniera confidenziale. Inoltre, i dati non possono essere forniti a terzi né essere utilizzati a fini diversi da quelli concordati.
- 12.2 I dati personali saranno elaborati da GF unicamente in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e al Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed esclusivamente in base a un contratto separato inoltrato da GF, nonché in conformità agli obblighi giuridici cui è soggetta GF. I dati saranno elaborati esclusivamente da personale debitamente autorizzato. Saranno adottate misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali e la legittimità del relativo trasferimento (se previsto) al di fuori del SEE. GF si impegna a conservare i dati personali per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Per qualsiasi problema inerente al trattamento dei dati personali, si prega di rivolgersi a dataprotection@georgfischer.com

13. Invalidità parziale

- 13.1 Nel caso in cui alcune disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita dovessero risultare inapplicabili o nulle, tutte le altre disposizioni rimangono in vigore a tutti gli effetti. Le disposizioni inapplicabili o nulle saranno sostituite con disposizioni valide, il più possibile aderenti alle intenzioni originali delle disposizioni inapplicabili o prive di validità.

14. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

- 14.1 Si considera luogo di adempimento lo stabilimento di GF che effettua la spedizione.
- 14.2 Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dalla legge italiana, con esclusione del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 14.3 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà soggetto in via esclusiva alla giurisdizione del tribunale ordinario di Milano, Italia.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'acquirente dichiara espressamente di avere esaminato, compreso e accettato mediante doppia sottoscrizione per specifica approvazione le seguenti clausole: art. 3.4 (divieti di rivendita, trasporto e scarico) art. 3.5.1. (divieti di rivendita ed esportazione); art. 5.4 (facoltà di recedere dal contratto) art. 5.5 (clausola risolutiva espressa); art. 7.7 (limitazione di responsabilità per danni da ritardo); art. 10 (limitazioni della responsabilità); art. 14.3 (foro competente).